



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e su quella ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, adottate dall'**Università del Salento**;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 2.12.2021, convocata con ordinanza n. 65/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma *Teams*, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27) e s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Ritenuto in

FATTO

1. Con deliberazione n. 57 del 31.3.2015 del Consiglio di amministrazione, trasmessa con nota prot. n. 29679 del 16.4.2015 acquisita al prot. Cdc n. 1455 del 21.4.2015, l'Università del Salento ha adottato il *piano di razionalizzazione delle società partecipate*, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190.

2. Con nota prot. n. 26589 del 31.3.2016 (prot. Cdc n. 1234 del 4.4.2016) l'Ufficio partecipazioni dell'Università ha trasmesso la relazione sui risultati conseguiti nel 2015 con il citato piano di razionalizzazione.

3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 251 del 26.9.2017 - trasmessa per estratto con nota prot. n. 107668 del 13.11.2017 alla Sezione (prot. Cdc n. 4869 del 14.11.2017) nonché, tramite l'applicativo «Partecipazioni» del «Portale Tesoro» ex art. 17 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni dalla l. 11.8.2014, n. 114), al MEF - è stata approvata la *revisione straordinaria* delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175.

4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 307 del 27.11.2018 è stata approvata la relazione sullo stato dell'arte delle azioni strategiche deliberate in materia di partecipazioni in occasione della revisione straordinaria; detta relazione, unitamente all'estratto della deliberazione, è stata trasmessa a questa Sezione con nota prot. n. 158932 del 10.12.2018.

5. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 336 del 20.12.2018, n. 273 del 20.12.2019 e n. 231 del 22.12.2020 - parimenti trasmesse a questa Sezione, rispettivamente, con note prot. n. 74879 del 5.3.2019 (prot. Cdc n. 876 del 14.3.2019), prot. n. 18104 del 5.2.2020 (prot. Cdc n. 692 del 19.2.2020) e del 9.2.2021 (prot. Cdc n. 794 dell'11.2.2021) nonché, tramite l'applicativo «Partecipazioni», al MEF - l'Ateneo ha provveduto alla *razionalizzazione periodica* delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 e alla contestuale relazione sullo stato di attuazione della precedente razionalizzazione periodica.

Considerato in

DIRITTO

Quadro normativo

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008*») ha: i) introdotto il divieto per le P.A. di «*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*», nonché di «*assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in) società che producono servizi di interesse generale (comma 27); ii) subordinato l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); iii) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, comma 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 190 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015*») ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle PP.AA. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 («*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»), TUSP, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 16.6.2017, n. 100), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata «*all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*» (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società ⁽¹⁾ in cui è ammessa la partecipazione ⁽²⁾ pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche ⁽³⁾ di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), contemplando alcune deroghe;
- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ⁽⁴⁾ o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la *«necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della*

(1) L'art. 2, comma 1, lett. l), TUSP identifica le società con «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile».

(2) In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per partecipazione si intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

(3) Per tali intendendosi «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale» (art. 2, comma 1, lett. a).

(4) In base al TUSP, per «società pubblica» si intende le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «società a controllo pubblico» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare atto della «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese» e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2);

- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle P.A. alla data di entrata in vigore del TUSP in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (cfr. *infra*). A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016), individuando quelle da alienare (comma 1). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. (comma 5);
- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20). Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle *società* partecipate, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1). I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio ⁽⁵⁾ non superiore a un milione di euro. L'art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

⁽⁵⁾ Con riferimento alla soglia di fatturato, il documento del MEF - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti recante «Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)» chiarisce che è necessario sommare gli importi corrispondenti alle voci A1) «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» e A5) «Altri ricavi e proventi» del conto economico, da cui dedurre l'ammontare dei contributi in conto esercizio eventualmente percepiti. In relazione alla voce A5, si puntualizza che «Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione».

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le PP.AA. approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Come precisato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (delib. 19/SSRRCO/2020/REF2020), *«l'ambito di estensione oggettiva dei piani di revisione prescritti dal TUSP ha ad oggetto i soli enti aventi natura societaria (e non, per esempio, consorzi, associazioni o fondazioni), anche se alcuni dei parametri che, in base alla legge, devono informarne il contenuto (quale, in particolare, quello prescritto dall'art. 20, comma 1, lett. c), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali") impongono, indirettamente, di estendere la valutazione all'ambito complessivo degli enti e organismi, societari e non, detenuti dagli enti pubblici. Si consideri, sotto tale profilo, come l'inerenza alla missione istituzionale dell'ente socio, prescritta espressamente per le partecipazioni societarie dall'art. 4 del TUSP, costituisce espressione di un principio generale avente fonte nell'art. 97, commi secondo e terzo, della Costituzione, in base al quale le attribuzioni e le competenze della pubblica amministrazione devono avere fonte in disposizioni di legge.*

In proposito, gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione, redatti dalla Struttura di monitoraggio del MEF, specificano che i consorzi tra amministrazioni pubbliche che non rivestono forma societaria (ma, naturalmente, natura giuridica di diritto pubblico), rientrano autonomamente nel perimetro soggettivo del TUSP e, come tali, sono tenuti ad adottare propri piani di razionalizzazione periodica delle società detenute, mentre le partecipazioni delle amministrazioni in detti consorzi non sono direttamente oggetto di ricognizione».

1. La revisione straordinaria.

Al momento dell'esercizio di revisione straordinaria, la partecipazione dell'UniSalento in enti terzi era disciplinata dall'art. 95 dell'allora vigente Statuto

di autonomia dell'Ateneo (il cui contenuto è riprodotto dall'art. 88 dello Statuto attuale) ⁽⁶⁾, in base al quale: «1. *L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. 2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo. 3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario. 4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Università è autorizzata dal Consiglio di amministrazione*».

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica che corredata il piano:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23.9.2016 ha rappresentato per l'Ateneo «*l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2015 con deliberazione n. 57*»;
- la ricognizione ha preso le mosse dai dati al 2015 disponibili nella banca dati degli organismi partecipati (gestita dal MEF – Dip. Tesoro); tali dati sono stati aggiornati tenendo conto delle società costituite nel 2016 ⁽⁷⁾ e degli organismi interessati da procedure di liquidazione volontaria, recesso e scioglimento; dall'ambito di indagine sono state escluse le entità nelle quali l'Università non presentava partecipazioni al capitale ⁽⁸⁾. In definitiva, sono state prese in considerazione tutte le tipologie di enti partecipati direttamente e indirettamente dall'Ateneo, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto partecipato e dall'entità di partecipazione;
- l'analisi ha riguardato: *i)* la ricorrenza dei presupposti *ex art. 20, comma 2, lett. a), b), c), d), ed e), TUSP* ⁽⁹⁾; *iii)* la valutazione del livello di qualità

⁽⁶⁾ Approvato dal Senato accademico con delibera n. 133 del 28.7.2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 101 del 10.4.2017 e da ultimo modificato dal Senato accademico con delibera n. 139 del 15.12.2020 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione n. 187 del 27.11.2020.

⁽⁷⁾ Trattasi di SATSPIN Srl e SOFTHINGS Srl.

⁽⁸⁾ Trattasi di ITACA Srl, ETAGI Srl, SALENTEC Srl, APPHIA Srl e SILVERTECH Srl.

⁽⁹⁾ Con riferimento all'art. 20, comma 2, lett. d), l'Ente ha riferito di aver calcolato il fatturato, al netto dei contributi in conto esercizio, così come chiarito dal MEF e dalla deliberazione della Sez. reg. contr. dell'Emilia Romagna del 28.3.2017, n. 54.

economico-finanziaria delle società partecipate tramite il modello *Multi Objective Rating Evaluation (MORE)*, basato su dati di bilancio (organismi societari) o attinti dalla contabilità finanziaria (organismi non societari).

Il modello MORE «fornisce principalmente un parere di solvibilità (*Assessment*) per mezzo di una classe di rischio, analizzando i risultati di una serie di rapporti economici e finanziari per formulare delle previsioni di fallimento aziendale ed aggregando i dati in un modello di credit scoring per ogni settore industriale». I più significativi indici utilizzati dal modello sono quelli di solvibilità, liquidità e redditività:

Categoria	Descrizione	Esempio
Indici di solvibilità	I coefficienti di solvibilità aiutano gli investitori a valutare la capacità di una società di far fronte alle obbligazioni a lungo termine. Spiegano inoltre come l'azienda è stata finanziata (debito o equity).	<u>Debt to Equity</u> = indebitamento/ patrimonio netto
		<u>Debt to Asset</u> = indebitamento/totale attività
Indici di liquidità	Questi indici vengono utilizzati per stabilire se una società è in grado di pagare i debiti a breve termine.	il current ratio o <u>indice di liquidità generale</u> = Attività correnti/ Passività correnti
		il quick ratio o <u>indice di liquidità primaria</u> = (Liquidità immediate + Liquidità differite)/ Passività correnti
		D.P.O. = <u>Days Payables Outstanding</u> = numero medio di giorni di dilazione dei pagamenti
		D.S.O. = <u>Days Sales Outstanding</u> = numero medio di giorni occorrenti per la riscossione dei crediti
Indici di redditività	La redditività di un'azienda dipende non solo dai margini di profitto generati, ma anche dalle attività che devono essere impiegati per produrre tali utili.	<u>Return on Equity (ROE)</u> è un indice di redditività del capitale proprio = Reddito netto/mezzi propri
		<u>Return on Investment (ROI)</u> tradotto come indice di redditività del capitale investito o ritorno sugli investimenti = risultato operativo/capitale investito netto operativo

Tab. 1 – Indici utilizzati dal modello MORE (fonte: Università del Salento, revisione straordinaria)

Una volta calcolato un *rating* per ogni indice, questi vengono messi insieme per fornire una valutazione complessiva:

Are di rischio	Macro categoria	Classe di rischio	Valutazione
AREA DI RISCHIO BASSO	Organismi affidabili	AAA	Condizione di equilibrio estremamente solida sotto tutti i profili. Ottima capacità di rispettare gli impegni finanziari. Poco sensibile ai mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
		AA	Condizione di equilibrio molto buona. Ampiamente in grado di rispettare gli impegni finanziari. Poco sensibile a mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
		A	Buona condizione di equilibrio ed elevata capacità di rispettare gli impegni finanziari. Moderatamente sensibile a mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
AREA DI RISCHIO MEDIO	Organismi bilanciati	BBB	Condizione di equilibrio adeguata e buona capacità di onorare gli impegni finanziari. Sensibile a mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
		BB	Condizione di equilibrio sufficiente, in grado di rispettare impegni finanziari. Sensibile a mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
AREA DI RISCHIO ALTO	Organismi vulnerabili	B	Condizione di equilibrio parziale, con presenza di criticità in una o più aree gestionali. In grado di rispettare impegni finanziari ma piuttosto sensibile a mutamenti di mercato e/o eventi sfavorevoli.
		CCC	Gli organismi presentano segnali di vulnerabilità. L'impresa mostra squilibri nella sua struttura patrimoniale, finanziaria ed economica.
AREA D'INSOLVENZA	Organismi ad alto rischio di default	CC	Gli organismi mostrano dei segnali di elevata vulnerabilità.
		C	Gli organismi manifestano situazioni patologiche considerevoli: la solvibilità è ritenuta molto scarsa.
		D	Gli organismi non sono più in grado di fronteggiare gli impegni finanziari.

Tab. 2 – Livelli di rating tecnico del modello MORE (fonte: Università del Salento, revisione straordinaria)

- il sistema partecipativo comprendeva all'epoca:
 - **n. 48 organismi societari**, così composti: *i*) 1 centro di competenza tecnologica ⁽¹⁰⁾; *ii*) n. 7 distretti tecnologici e produttivi ⁽¹¹⁾; *iii*) n. 8 gruppi di azione locale ⁽¹²⁾; *iv*) n. 28 *spin off* (di cui n. 23 con partecipazione al capitale) ⁽¹³⁾; *v*) n. 4 società consortili diverse dalle precedenti ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁰⁾ Società fornitrici di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici in specifici ambiti.

⁽¹¹⁾ Poli di eccellenza riconosciuti dal MIUR nelle *high technologies* e nell'*upgrading* di imprese in settori specifici e nello sviluppo di progetti di sviluppo tecnologico.

⁽¹²⁾ Gruppi consortili a partecipazione mista pubblico-privata finalizzati a favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

⁽¹³⁾ Società finalizzate all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria (Terza Missione), a favore delle quali l'Università autorizza la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo anche all'atto della costituzione e rende altresì disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.

⁽¹⁴⁾ Società caratterizzate dall'elevata specializzazione dell'oggetto sociale, che non le rende assimilabili alle precedenti.

- **n. 36 organismi non societari**, così composti: *i*) n. 4 fondazioni di partecipazione *ex art.* 13, comma 2, del d.l. 31.1.2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2.4.2007, n. 40) ⁽¹⁵⁾; *ii*) n. 13 associazioni ⁽¹⁶⁾; *iii*) n. 13 consorzi interuniversitari *ex art.* 91 del d.P.R. 11.7.1980, n. 382 ⁽¹⁷⁾; *iv*) n. 6 consorzi a partecipazione mista *ex art.* 91-*bis* del d.P.R. n. 382/1980 ⁽¹⁸⁾.
- l'unica partecipazione indiretta, in base alla definizione dell'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP ⁽¹⁹⁾, era quella relativa al consorzio Southern Partnership For Advanced Computational Infrastructures (S.PACI); in dettaglio, l'Università deteneva il 51% (partecipazione di controllo, in base all'art. 2359 del Codice Civile) in S.PACI, titolare dell'1,69% della società consortile a responsabilità limitata Driving Advances Of ICT in South Italy Net - DAISY NET (a sua volta partecipata dall'Ateneo con una quota di 12,21%), con conseguente partecipazione indiretta in DAISY NET dell'UniSalento pari allo 0,86% ⁽²⁰⁾.

Con riferimento alle *partecipazioni societarie* il piano di revisione straordinaria ha previsto il mantenimento di n. 17 e la dismissione di n. 26, come di seguito specificato.

1.1 Mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione nei n. 7 distretti tecnologici e produttivi:

- **Distretto tecnologico DHITECH (30,62%);**
- **Distretto produttivo Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (1,21%);**

⁽¹⁵⁾ Strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate istituti tecnici superiori.

⁽¹⁶⁾ Organismi senza scopo di lucro a cui l'Università partecipa con attività strettamente coerenti con le finalità di didattica, di ricerca e di terza missione.

⁽¹⁷⁾ Costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate; essi sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università.

⁽¹⁸⁾ Costituiti per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25.10.1968, n. 1089; 2.5.1976, n. 183; 21.5.1981, n. 240; 17.2.1982, n. 46, 1.12.1983, n. 651.

⁽¹⁹⁾ «La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

⁽²⁰⁾ Con la revisione straordinaria è stato deliberato lo scioglimento del consorzio per la partecipazione di controllo posseduta. L'Assemblea ordinaria dei consorziati tenutasi il 26.2.2018 ha deliberato sullo scioglimento del Consorzio; il recesso dell'Ateneo è stato comunicato con nota del 16.10.2019. Da ultimo, con nota dell'11.2.2020, l'Ateneo ha sollecitato gli adempimenti conseguenti al recesso.

- **Distretto tecnologico e produttivo agroalimentare regionale (DARE)** (8,00%);
- **Distretto tecnologico mecatronico regionale della Puglia (MEDIS)** (5,09%);
- **Distretto tecnologico aerospaziale (DTA)** (11%);
- **Distretto tecnologico pugliese salute dell'uomo e biotecnologie (H-BIO Puglia)** (7%);
- **Distretto tecnologico nazionale sull'energia (DITNE)** (12,88%).

Secondo quanto riferito nelle relazione tecnica, sebbene tutti i distretti (a eccezione di DHITECH) non rispettassero uno o più dei parametri *ex art.* 20, comma 2 del TUSP (circostanza che, come precisato dalla stessa relazione, avrebbe comportato la necessità di *«procedere alla dismissione delle quote di capitale sociale detenute»*), ne è stato previsto il mantenimento, atteso il *«coinvolgimento diretto dell'Ateneo nel precedente Piano Operativo Nazionale in qualità di socio esecutore di Progetti di ricerca e/o Progetti di Formazione»*, trattandosi di progetti per i quali, pur chiusi nel 2015, ricorreva *«l'obbligo del c.d. vincolo della stabile sede e organizzazione (per l'intera durata del Progetto e per almeno cinque anni oltre la sua conclusione)»*.

Tale motivazione non sembra peraltro congrua per tutti i distretti, atteso che, come riferito dalla stessa relazione, «Nondimeno è necessario evidenziare che - dalla documentazione pervenuta dalle Strutture dipartimentali ed amministrative - non risulta alcun coinvolgimento dell'Ateneo nelle attività progettuali svolte dai seguenti distretti: Distretto Meccatronico Regionale della Puglia (MEDIS); Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell'Uomo e Biotecnologie (H-BIO Puglia); Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino».

1.2 Recesso, entro un anno dall'approvazione del piano, della partecipazione da tutti i n. 8 Gruppi di Azione Locale (GAL):

- **GAL Alto Salento Srl** (0,08%);
- **GAL Terra d'Otranto Srl** (0,08%);
- **GAL Terre del Primitivo Srl** (0,07%);

- GAL Terra dei Messapi Srl (0,08%);
- GAL Terra d'Arneo Srl (0,19%);
- GAL Capo di Santa Maria di Leuca (0,08%);
- GAL Serre Salentine S.r.l (0,08%);
- GAL Valle della Cupa Nord Salento (0,08%).

1.3 Mantenimento, in attesa del completamento del progetto di Ricerca LOGIN per € 333.210,00, e successiva cessione a titolo oneroso, entro un anno dall'approvazione del piano (e subordinatamente all'incasso delle quote di Ateneo del progetto medesimo) della partecipazione nel **Centro di competenza tecnologica Driving Advances of ICT in South Italy (DAISY Net)** (12,21%).

1.4 Con riferimento alle partecipazioni dirette in **n. 23 spin off** (art. 4, comma 8, TUSP):

Mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di n. 9 partecipazioni:

- Advantech Srl (2,78%);
- Archeologia Ricerca e Valorizzazione Srl (2,19%);
- Augmented and Virtual Reality for Medicine Srl (AVR MED) (10%);
- Environment, Archaeology, Research, Topography, Heritage (EARTH) Srl (10%);
- Eka Srl (10%);
- Solutions and Technologies for Electromagnetic Projects (STEP) Srl (10%);
- Vidyasoft Srl (10%);
- Satspin (10%);
- Sothings (partecipato al 10%).

Alienazione a titolo oneroso delle restanti n. 14 partecipazioni:

- ANTHEUS Srl (10%);
- Conservazione e Ricerca Arti e Culture Contemporanee (CRACC) Srl (10%);
- ESPERO Srl (0,0435%);
- FIRM Srl (10%);
- GEOMOD Srl (10%);

- **LANDPLANNING Srl (10%);**
- **Monitoring Technologies (MONITECH) Srl (10%);**
- **MRS Srl (5%);**
- **Nature management and confirmation (OFRIDE) Srl (10%);**
- **Research for Environmental Applications using experiments and simulations (RESEAUX) Srl (0,1%);**
- **SMARTID Srl (10%);**
- **Strategies, Policies, Human & Economic Researchers Association (SPHERA) Srl (7,89%);**
- **Tecnologie e Servizi di Eccellenza in Acquacoltura (TECNOSEA) Srl (10%);**
- **TYPEONE Srl (10%).**

Nella relazione tecnica si legge che, alla luce del TUSP, si sarebbe dovuto «*procedere alla dismissione delle quote di capitale sociale detenute ad eccezione delle società ADVANTECH SrL ed EKA SrL, che rispetta i parametri previsti dal TU e per la quale si rileva una condizione di equilibrio adeguata ed una buona capacità di onorare gli impegni finanziari (classe di rischio BBB)*».

Tuttavia, oltre alle due citate, l'Università ha confermato il mantenimento delle interessenze nelle società *spin off* in fase di incubazione e/o per le quali è stata formalizzata una proposta di mantenimento da parte del Dipartimento interessato, come nel caso delle partecipazioni in AVR MED Srl e ARVA Srl.

Relativamente alla partecipazione nell'entità da ultima citata (ARVA), la proposta conservativa del Dipartimento dei Beni Culturali (deliberazione n. 100 del 20.9.2017), è stata avanzata nell'erroneo convincimento che la società (costituita il 22.2.2012) fosse attiva da meno di cinque anni; con decreto rettorale n. 577 del 30.10.2017 si è quindi proceduto a un aggiornamento del Piano di razionalizzazione, prevedendosi anche per la partecipazione in esame la dismissione a mezzo cessione a titolo oneroso entro un anno dal Piano.

In proposito, si osserva quanto segue.

L'art. 4 TUSP, dopo aver sancito, nell'ambito del c.d. *vincolo di scopo* (comma 1), il c.d. *vincolo di attività* (o principio di esclusività dell'attività: comma 2), prevede nei commi 6, 7 e 8 un ampliamento del novero degli oggetti sociali consentiti, in deroga alla regola del comma 2.

In particolare e per quanto di interesse in questa sede, il comma 8 fa salva la possibilità di costituire le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari.

Le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari sono costituite ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 27.7.1999, n. 297 («*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*») e previste dall'art. 6, comma 9, della l. 30.12.2010, n. 240 («*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»).

Si tratta di società costituite su iniziativa delle università per promuovere e favorire la nascita di nuove imprese, utilizzando brevetti, *know how* o altre opere dell'ingegno.

In base all'art. 26, comma 12-ter, TUSP, per le società in questione le disposizioni in tema di revisione ordinaria *ex art. 20* trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

Nondimeno, è stato di recente evidenziato (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 60/2021/VSGO, che richiama deliberazione n. 81/2018/VSGO) che «*pur essendo vero che gli spin off presentano delle specificità che ne connotano sia l'istituzione che l'operatività, ragion per cui vi è una previsione di rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art.20 (cfr. art. 26, comma 12-ter, del t.u.), è altrettanto vero che un'interpretazione logico-sistematica della surrichiamata disposizione non può implicarne la totale pretermissione fino al quinto anno dalla costituzione della compagine sociale, quasi tamquam non esset, per poi comportarne la rigida applicazione dal giorno successivo alla relativa scadenza, salvo un paventato pregiudizio per quegli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'agere pubblico che invece si vogliono preservare*».

Ciò posto, sarebbe stata opportuna una motivazione rafforzata a fondamento della scelta conservativa relativa alla EARTH Srl, al di là del mero riconoscimento della stessa quale società in fase di incubazione; detto organismo, infatti, costituito nel giugno 2014, presentava perdite reiterate e

scarsi valori della produzione, e risultava censito – in base al succitato modello MORE – quale «organismo vulnerabile» (rating B, area di rischio alto).

1.5 Cessione a titolo oneroso, entro un anno dall'approvazione del Piano, delle seguenti partecipazioni detenute nelle seguenti quattro società:

- Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) Scpa (0,31)%;
- Politecnico del Made in Italy (1,22%);
- Service Innovation Laboratory By Daisy Scpa (12,75%);
- Officine Cantelmo Lecce Scpa (socio sovventore per € 500,00).

2. Le revisioni ordinarie

Dall'esame dei piani di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 (piano 2018), al 31.12.2018 (piano 2019) e al 31.12.2019 (piano 2020), emerge in generale (e con la parziale eccezione del piano 2020) l'insufficiente attenzione alla «necessità di contenimento dei costi di funzionamento» ex art. 20, comma 2, lett. f, TUSP, non risultando la stessa adeguatamente esplicitata in occasione dell'analisi dei parametri condotta nei diversi esercizi di revisione.

Ciò posto, l'analisi viene di seguito svolta partitamente in relazione alle diverse tipologie di partecipazioni societarie interessate dai piani.

2.1 Distretti tecnologici e produttivi

A fronte della scelta effettuata in sede di revisione straordinaria di mantenere la partecipazione nei n. 7 distretti:

- il piano 2018 ha confermato tale scelta;
- con deliberazione n. 128 del 7.6.2019 il Consiglio di amministrazione di Ateneo ha approvato il recesso dal Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia (**MEDISDIH**, già MEDIS) S.c.ar.l, comunicato il successivo 17.6.2019. A seguito della prelazione esercitata dai soci pubblici, con successiva delibera n. 159 del 5.8.2020 il Cda di Ateneo ha approvato la cessione della quota posseduta, la cui la sottoscrizione è intervenuta il 14.9.2020;

- con il *piano 2019* e, da ultimo, con il *piano 2020* l'Ateneo ha deliberato di mantenere le partecipazioni nei restanti n. 6 distretti: **DHITECH, Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, DARE, DTA, H-BIO Puglia e DITNE.**

Con riferimento alle partecipazioni da ultimo citate - per le quali (a eccezione di DTA) la relazione tecnica del piano 2020 (al pari di quelle dei piani 2018 e 2019) dà atto della ricorrenza di uno o più presupposti *ex art. 20, comma 2, TUSP* per la dismissione - tratto comune delle motivazioni a sostegno della scelta conservativa è il coinvolgimento dell'UniSalento nei vari progetti ascrivibili ai singoli distretti.

Per **DHITECH** la relazione tecnica fa cenno al Piano strategico 2017-2020 e agli obiettivi da questo previsti per «*un posizionamento maggiormente strutturato rispetto alle tematiche dell'innovazione*» da parte del distretto nonché ai costi diretti e indiretti (in termini economico-finanziari e amministrativi) e ai benefici (in termini di rafforzamento dell'Ateneo nelle tre diverse missioni istituzionali: didattica, ricerca e diffusione della conoscenza attraverso l'interazione con il territorio) derivanti dalla partecipazione in esame.

Quanto al **Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino**, la relazione tecnica riporta la nota dell'organismo partecipato che qualifica l'attività dallo stesso posta in essere in termini di *servizio di interesse generale privo di rilevanza economica* (art. 4, comma 2, lett. a, TUSP) in quanto unico soggetto abilitato a realizzare sul territorio di riferimento le attività di sua competenza, con conseguente inapplicabilità dei parametri *ex art. 20, comma 2, lett. d), (fatturato medio) ed e) (risultati economici dell'ultimo quinquennio)*, TUSP.

Inoltre, quanto al parametro *ex art. 20, comma 2, lett. b), TUSP* (rapporto amministratori/dipendenti), il distretto non avrebbe dipendenti in senso tecnico, essendo le assunzioni connesse con i programmi oggetto di finanziamento; solo 3 unità sarebbero legate alla società da rapporti di collaborazione, con compensi legati ai progetti finanziati. Inoltre, nessun compenso né rimborso spese spetterebbe ai componenti del Cda.

Per quanto riguarda **DARE**, sebbene sia venuto meno il vincolo della stabile sede e organizzazione per l'intera durata del progetto e per almeno 5 anni

oltre la sua conclusione, il mantenimento della partecipazione è stato giustificato con la necessità per l'Ateneo di incassare i fondi per le attività di ricerca realizzate in qualità di socio esecutore e in relazione alla quale sarebbero state avviate azioni nei confronti del MIUR da parte dello stesso distretto.

Quanto a **DTA**, la relazione tecnica del piano 2020 riporta il contenuto della nota dell'1.12.2020 del rappresentante di Ateneo in seno al Cda dell'Ente, secondo cui *«la partecipazione di UniSalento nel partenariato del DTA è strategica per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo con particolare riferimento alla ricerca applicata e industriale»*.

Quanto a **H-BIO Puglia**, la relazione tecnica richiama la nota del referente dell'Ateneo in seno al Cda del distretto, con cui: *i)* sono state elencate le attività progettuali in corso da parte dell'organismo societario, alcune delle quali coinvolgenti l'UniSalento; *ii)* in merito alla richiesta di chiarimento dell'Ateneo relativa a taluni disallineamenti rispetto alle previsioni del TUSP, è stato osservato che il distretto – dopo aver sperimentato talune difficoltà in fase di avviamento a causa del mancato trasferimento di risorse ministeriali (a fronte di progetti valutati positivamente) – abbia *«cominciato ad andare nella direzione auspicata al momento della sua costituzione, come si evince dal bilancio in attivo relativo all'anno solare 2019»*, concludendo per la natura strategica della permanenza dell'Ateneo nel distretto in esame.

Quanto a **DITNE**, la relazione tecnica fornisce aggiornamenti tratti dalla relazione sullo stato delle attività del distretto del 28.10.2020. Quest'ultima ha segnalato: *i)* l'ingresso di nuovi soci a seguito dell'aumento di capitale fino a € 600.000,00 approvato dall'Assemblea del 27.4.2018; *ii)* la razionalizzazione della compagine sociale nel corso del 2019, mediante esclusione di alcuni soci morosi; *iii)* la circostanza che l'Università del Salento, in linea con le previsioni statutarie, non ha mai sostenuto alcun costo relativo alla contribuzione ordinaria stabilita annualmente per il funzionamento della società; *iv)* la scelta dell'Assemblea del 13.5.2019 di *a)* nominare un Cda di 5 membri per un triennio e con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, *b)* nominare un Comitato di Indirizzo di 9 membri, per una durata pari a quella del Cda e *c)* non riconoscere

alcun compenso o indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Indirizzo.

La relazione tecnica si diffonde infine in considerazioni di carattere generale finalizzate a:

- giustificare il mancato rispetto del parametro *ex art. 20, comma 2, lett. b)*, TUSP (numero amministratori superiore a quello dei dipendenti) con la *«specificità del modello di presenza e di organizzazione dei distretti»*, che genererebbe una struttura di *governance* rappresentativa di tutte le categorie di soci e *stakeholder* del territorio, determinando organi amministrativi composti di *«un ragionevole numero di amministratori coerente con le potenzialità strategiche dell'ente, che difficilmente può essere comparato al numero di dipendenti inferiore per la necessità di gestire i progetti e le attività con risorse c.d. a pendolo, messe a disposizione dagli stessi Soci del distretto, coerentemente con le rispettive competenze e le finalità dei progetti via via da realizzare»*;
- segnalare che nei distretti tecnologici il personale scientifico proviene dalle Università/ Enti di ricerca con specifici accordi di servizio o distacchi di personale strutturato in prevalenza di carattere di ricerca e scientifico, dotato di esperienze/competenze trasversali;
- quanto agli aspetti di economicità delle partecipazioni, evidenziare: *i)* l'assenza di compensi a favore degli amministratori di DHITECH (salvo una indennità di carica per il Presidente del Cda in parte vincolata ai risultati conseguiti nella gestione aziendale) e di DITNE; *ii)* la circostanza che la partecipazione dei referenti di UniSalento in seno al Cda e al Comitato Tecnico Scientifico di DARE è a titolo gratuito; l'assenza di compensi per l'anno 2019 da parte dei rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi di DTA e H-BIO Puglia;
- supportare la strategicità di mantenimento della partecipazione mediante il richiamo delle note trasmesse dalle competenti strutture di Ateneo.

2.2 GAL

L'alienazione di tutte le partecipazioni deliberata in sede di revisione straordinaria è proseguita secondo l'iter fisiologico e a oggi – in base ai dati del

Portale Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro – le relative procedure risultano ultimate.

2.3 Centro di competenza tecnologica Driving Advances of ICT in South Italy (DAISY Net)

Con la revisione straordinaria è stato disposto il mantenimento della partecipazione, in attesa del completamento del pertinente progetto di ricerca per € 333.210,00.

In occasione di tutti i successivi esercizi di revisione periodica è stata accertata la ricorrenza di uno o più dei parametri *ex art.* 20 TUSP per procedere alla razionalizzazione.

Con deliberazione n. 219 del 26.7.2018 è stata rinviata la cessione a titolo oneroso della partecipazione, sino al completamento (30.10.2020) degli obblighi contrattuali assunti con il MISE e gli altri partner per il progetto di ricerca, compreso quello della stabile sede e organizzazione per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione del progetto.

2.4 Spin off

A fronte della scelta conservativa, effettuata in sede di revisione straordinaria, delle partecipazioni nelle n. 9 società *spin off* sopra indicate:

- il *piano 2019* ha previsto la dismissione della partecipazione in **AVR MED Srl**;
- il *piano 2020* ha previsto:
 - la dismissione a titolo oneroso delle partecipazioni in **EKA Srl**, **ADVANTECH Srl**, **EARTH Srl** e **VIDYASOFT Srl** entro un anno dall'approvazione del medesimo piano;
 - il mantenimento delle partecipazioni in **ANTHEUS Srl**, **ARVA Srl** e **MONITECH Srl**, fino alla comunicazione, da parte delle competenti Strutture universitarie, di erogazione finale dei contributi concessi e riconosciuti in via definitiva sui rispettivi progetti;
 - il mantenimento della partecipazione in **SOFTHING Srl**.

2.5 Altre partecipazioni

È stata ultimata la dismissione delle partecipazioni in **ISBEM Scpa**, **Politecnico del Made in Italy** e **Officine Cantelmo Lecce Scpa**.

Quanto all'interessenza in **SILAB DAISY Scpa**, pur trattandosi di una partecipazione per la quale non sono risultati rispettati diversi parametri *ex art. 20, comma 2, TUSP* e con *rating CCC* (rischio alto), con la citata deliberazione n. 219 del luglio 2018 il Cda di Ateneo ne ha rinviato la cessione a titolo oneroso dell'interessenza detenuta sino alla comunicazione, da parte della competente struttura amministrativa (Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il *Fund Raising*), di assenza di obblighi per l'Università sul relativo progetto.

Con nota del 30.11.2020 la predetta struttura ha comunicato la permanenza in capo ai beneficiari del progetto (concluso il 30.3.2018) dell'obbligo di garantire la stabile sede per almeno 5 anni dalla conclusione delle attività progettuali.

3. Organismi non societari

L'Ateneo ha esteso la ricognizione straordinaria e le revisioni periodiche alle partecipazioni in organismi non societari (fondazioni, associazioni, consorzi).

Nelle relazioni tecniche dei piani si legge che *«Per gli Organismi non societari non trova applicazione la disciplina del TU. Tuttavia il presente documento ha aggiornato i dati relativi alle classi di rischio già codificate nel precedente piano di razionalizzazione adottato dall'Ateneo; di seguito le risultanze dell'analisi»*.

In proposito, merita evidenziare che il processo di razionalizzazione (straordinaria e periodica) riguarda necessariamente anche gli altri enti strumentali. L'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP prescrive infatti l'adozione di un piano di razionalizzazione ove emergano *«partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali»*.

Ciò rende necessario effettuare una mappatura completa degli organismi riconducibili alla PA; all'esito di tale monitoraggio, le azioni di razionalizzazione dovrebbero riguardare - alla stregua del tenore lettore delle

disposizioni in esame - le società; tuttavia, nulla esclude che, in omaggio ai principi generali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la scelta razionalizzatrice possa attingere il diverso ente pubblico strumentale, in merito al quale sia stato accertato lo svolgimento di attività analoghe o similari a quelle di un organismo societario.

4. Conclusioni

4.1 L'analisi della revisione straordinaria e dei riassetti periodici fin qui adottati dall'UniSalento fa emergere scelte orientate nella direzione di un progressivo contenimento del portafoglio partecipativo societario e complessivamente coerenti con l'obiettivo di tendere «*all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*» (art. 1, comma 2, TUSP).

4.2 In relazione alle partecipazioni nei distretti, un elemento meritevole di attenzione è rappresentato dalla circostanza che - a fronte della rilevata costante ricorrenza dei presupposti *ex art. 20, comma 2, TUSP* e della conseguente necessità di «*procedere alla dismissione delle quote di capitale sociale detenute per tutti i Distretti Tecnologici, tranne che per il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA)*» (piano 2020) - le determinazioni di mantenimento non sempre risultano supportate da **adeguate motivazioni**: queste ultime, infatti, oltre a richiamare vicende societarie di cui non si apprezza con immediatezza l'attitudine a superare il vincolo posto dall'art. 20, comma 2, TUSP, invocano la strumentalità di tali organismi nel perseguire gli obiettivi fissati dall'Unione europea («*promuovere la ricerca scientifica, il recupero di competitività, la mobilitazione di sinergie fra pubblico e privato, nonché gli investimenti da parte delle imprese, migliorandone le capacità di innovazione e di competitività*») ovvero la (opinabile) possibilità di sussumere tale tipologia di enti nella deroga prevista dall'art. 4, comma 8, TUSP, *i.e.* la possibilità di costituire (quindi anche mantenere la partecipazione in) società con caratteristiche analoghe a quelle degli enti di ricerca.

In relazione ai parametri che, *ex art. 20 TUSP*, devono presidiare i processi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, è stato di recente

chiarito (Sez. reg. contr. per la Liguria, n. 23/2021/VSG) che «Circa la portata precettiva degli esposti parametri, facendo seguito agli orientamenti maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014 (per esempio, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24, 25/2016 e n. 114/2018/VSG; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia, n. 132/2015), la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Gli esposti parametri legislativi obbligano, infatti, l'ente pubblico ("I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...") alla necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di altre misure), di differente "razionalizzazione" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di **motivato mantenimento** (in termini, per esempio, C. conti. Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 21/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 348/2017/PAR).

La ridetta interpretazione trova conforto nel modello standard di redazione dei piani di revisione approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Nell'occasione (deliberazione n. 22/2018/INPR), è stata affermata, da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione e, dall'altra, "la necessità di motivazione da parte degli

enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci”, sottolineando, altresì, come tale processo richieda una “riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”. Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto esposto in precedenza (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a **motivare espressamente** sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione”. Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, **la centralità della motivazione** (esigenza ripresa in varie pronunce delle Sezioni regionali di controllo, per esempio, Veneto, n. 23/2019/VSGO, Umbria, n. 5/2019/VSGO, Lombardia, n. 335/2017/PAR, n. 348/2017/PAR e n. 413/2019/PAR e Puglia, n. 75/2018/PAR), necessaria per giustificare sia la scelta di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale».

4.3 Inoltre, i piani fin qui redatti difettano di **una approfondita analisi dei principali costi di funzionamento** delle entità partecipate, imprescindibile per l’individuazione degli interventi di riduzione.

Un’analisi degli aspetti di economicità emerge solo parzialmente nel piano 2020, che dà conto dell’assenza di compensi a favore degli amministratori di alcuni distretti.

4.4 Infine, si richiama quanto osservato *sub* § 3 in ordine alla necessità della **considerazione degli organismi non societari ai fini della corretta valutazione del presupposto ex art. 20, comma 2, lett. c, TUSP**, relativo alla possibile sovrapposizione di attività fra organismi partecipati.

4.5 In definitiva, è auspicabile che l’Ente, in occasione delle prossime revisioni, corrobora le scelte di mantenimento delle partecipazioni con motivazioni approfondite al ricorrere dei presupposti per la razionalizzazione *ex*

art. 20, comma 2, TUSP e conduca un'analisi accurata dei costi di funzionamento nonché delle possibili aree di sovrapposizione fra le attività degli organismi societari e di quelli non societari.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in relazione ai provvedimenti di revisione straordinaria e ordinaria adottati dall'Università del Salento ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP:

- PRENDE ATTO delle azioni di razionalizzazione adottate;
- INVITA l'Ateneo a tener conto dei rilievi di cui alla presente deliberazione in occasione del prossimo esercizio di revisione ordinaria, riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione dei successivi atti di razionalizzazione;
- DISPONE che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Università del Salento;
- RAMMENTA l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell'Ateneo ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2021.

Il magistrato relatore
(Giovanni NATALI)

Il Presidente
(Enrico TORRI)

Il Direttore della segreteria
(Salvatore SABATO)